

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27.09.2012

Presenti: Oblatore, Luraghi, Zardo, Russo, Matarese, Baldan, Cremona R., Reginato, Castiglioni, Cremona F., Stanchina, Meregaglia, Lamperti.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.**

Alle ore 21,07 entrano in aula i consiglieri Cremona Emilio e Cremona Luisa e i presenti risultano n.15.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs.n.23/2011 e l'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni con la L.n.214/2011 e modificato dall'art.4 del D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni con la L.n.44/2012, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTE le norme contenute nell'art.4 del D.L. n.16/2012 convertito con modificazioni dalla L.n.44/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992n e dell'art.1 commi 161/170 della L.n.296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L.n.201/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni con la L.n.214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO - riduzione fino a 0,1 per cento
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917/1986 - TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero nel caso di immobili locati
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO così come previsto all'art.56 del D.L. 24/01/2012 n.1 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

TENUTO conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4 del D.Lgs.n.504/1992 e cioè alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione C.C. n.1 del 30/03/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3 DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 2/08/2012 con cui è stato differito al 31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione anno 2012;

VISTO altresì l'art.13, comma 12 bis, del D.L. n.201/2011, introdotto dall'art.4 del D.L. n.16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art.172, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.1, comma 169, della L. n.296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima

rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE a norma dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n.504/1992, richiamato dall'art.9, comma 8, del D.Lgs.n.23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta municipale propria nel Comune di Venegono Inferiore, in quanto rientrante tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

EVIDENZIATO che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base.

Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art.13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

RILEVATO CHE, in base all'art.4 del vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e che a questa fattispecie, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n.3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Venegono Inferiore, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art.14 del D.L. n.78/2010 e dall'art.28, comma 7, del D.L. n.201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art.2 del D.Lgs. n.23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n.23/2011;
- per effetto del disposto dell'art.13, comma 17, del D.L. n.201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art.13 del D.L.n.201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art.13, comma 12bis, del D.L.n.201/2011, come modificato dall'art.4 del D.L. n.16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel Bilancio di Previsione l'entrata di imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune;

VISTA la deliberazione C.C. n.4 del 30/03/2012 con cui si erano determinate le seguenti aliquote IMU anno 2012:

aliquota di base 0,92 per cento

aliquota abitazione principale 0,4 per cento con detrazione di euro 200,00 annui per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con le maggiorazioni di detrazione previste dalla legge;

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;

RITENUTO necessario, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, rideterminare le aliquote del tributo prevedendo le seguenti:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALIQUOTA DI BASE<br>di cui all'art.13, comma 6, del D.L.<br>n.201/2011                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,96 per cento |
| ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E<br>RELATIVE PERTINENZE<br>di cui all'art.13, comma 7, del D.L.<br>n.201/2011                                                                                                                                                                                                                                   | 0,4 per cento  |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO<br>STRUMENTALE<br>di cui all'art.13, comma 8, del D.L.<br>n.201/2011                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2 per cento  |
| ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE<br>PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO<br>D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA<br>RETTA O IN LINEA COLLATERALE FINO AL<br>SECONDO GRADO, a condizione che<br>l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e<br>vi dimori abitualmente.<br>Agevolazione da dichiarare mediante<br>modello ministeriale di dichiarazione IMU | 0,92 per cento |

mantenendo invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art.13 comma 10 del D.L. n.201/2011 pari a euro 200,00;

CONSIDERATO che a norma dell'art.13, comma 15, del D.L.n.201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52 comma 2, del D.Lgs.n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

UDITI gli interventi dei consiglieri registrati, trascritti e posti agli atti;

VISTI i favorevoli pareri obbligatori rilasciati ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 dai responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

CON voti 10 favorevoli e 5 contrari (Stanchina, Meregaglia, Cremona F., Cremona L. e Lamperti);

## **DELIBERA**

1 – di rideterminare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art.13 del D.L.n.201/2011, come segue:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALIQUOTA DI BASE<br>di cui all'art.13, comma 6, del D.L.<br>n.201/2011                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,96 per cento |
| ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E<br>RELATIVE PERTINENZE<br>di cui all'art.13, comma7, del D.L.<br>n.201/2011                                                                                                                                                                                                                                    | 0,4 per cento  |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO<br>STRUMENTALE<br>di cui all'art.13, comma 8, del D.L.<br>n.201/2011                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2 per cento  |
| ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE<br>PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO<br>D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA<br>RETTA O IN LINEA COLLATERALE FINO AL<br>SECONDO GRADO, a condizione che<br>l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e<br>vi dimori abitualmente.<br>Agevolazione da dichiarare mediante<br>modello ministeriale di dichiarazione IMU | 0,92 per cento |

2 – di mantenere invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011, pari a euro 200,00;

3 – di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 così come sancito dalle disposizioni di legge indicate in premessa;

4 – di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- di rendere, con voti 10 favorevoli e 5 contrari (Stanchina, Meregaglia, Cremona F., Cremona L. e Lamperti), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L.

**PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49, COMMA I, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 T.U.E.L.**

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto responsabile del settore economico/finanziario esprime, per quanto concerne la regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.

Venegono Inferiore, lì 19/09/2012

Il responsabile del settore  
Economico/finanziario  
f.to Graziella Redaelli

Parere di regolarità tecnica

I sottoscritti responsabili dei servizi interessati esprimono, per quanto concerne la regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Venegono Inferiore, lì 19/09/2012

Il responsabile dell'Area  
Tributi, Commercio, URP  
e riscossione entrate  
f.to Elena Guzzetti